



- .....Euro, eccedenti l'importo di Euro 5.164,57, da destinare al reintegro della posizione individuale sul quale spetta il credito d'imposta corrispondente a quella trattenuta al momento della fruizione dell'anticipazione relativamente al montante maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007 proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato<sup>2</sup>;
- .....Euro da considerare contributi non dedotti in quanto eccedenti l'importo massimo deducibile e quello sul quale spetta il credito d'imposta<sup>3</sup>.

Data .....

Firma .....

---

<sup>2</sup> Circolare n. 70 del 18/12/2007 dell'Agenzia delle Entrate: "[...] Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura. [...] Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta la documentazione probatoria sarà costituita dalla certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute e dalla comunicazione presentata dall'aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate [...]"

<sup>3</sup> I contributi versati al fine di riscostituire le posizioni individuali ridotti per effetto di anticipazioni percepite sino al 31.12.2006 non conferiscono il diritto al credito d'imposta; le relative somme sono destinate ad incrementare la posizione individuale complessiva e vanno qualificate come contribuzioni ordinarie.